



	REPUBBLICA ITALIANA	
	IN NOME DEL POPOLO ITALIANO	
	LA CORTE DEI CONTI	
	SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE per il VENETO	
	Composta da	
	TONOLO Marta Presidente	
	ANGIONI Roberto Consigliere	
	ALBERGHINI Daniela Consigliere, relatore	
	ha pronunciato la seguente	
	SENTENZA	
	Nel giudizio di conto iscritto al n. 32116 del registro di Segreteria avente ad	
	oggetto il conto giudiziale n. 68509 dell’agente contabile Fabrizio Floridia,	
	quale economo del Comune di Follina (TV) per l’esercizio 2019,	
	limitatamente al periodo 1 ottobre/30 novembre, depositato il 28 luglio	
	2020;	
	Vista la relazione n.365/2024 del Magistrato Istruttore sul conto, redatta in	
	data 29 luglio 2024;	
	Visti gli altri atti e documenti tutti di causa;	
	Uditi all’ udienza del 14 novembre 2024, celebrata con l’assistenza del	
	segretario d.ssa Alessandra Zotti, data per letta la relazione del Cons.	
	Daniela Alberghini, Magistrato relatore, il Pubblico Ministero, nella persona	
	del Sostituto Procuratore Generale Federica Pasero, nessuno per l’agente,	
	non presente, e nessuno per il Comune, come da verbale.	
	SVOLGIMENTO IN FATTO	

Con relazione di deferimento n. 365 in data 29 luglio 2024, il Magistrato istruttore ha chiesto di sottoporre a giudizio della Sezione il conto giudiziale n.68509 reso da Fabrizio Floridia, quale economo del Comune di Follina (TV), relativo alla gestione del fondo economale per il periodo 1 ottobre/30 novembre dell'esercizio 2019.

Riferiva il Magistrato, all'esito dell'istruttoria esperita, che il conto giudiziale, sotto il profilo formale, risultava redatto su modello non conforme al mod. 23 del d.P.R. n. 194/1996, era sottoscritto dall'agente e non riportava il visto di regolarità.

A tale ultimo proposito in istruttoria era stata, comunque, acquisita la determinazione n. 74 del 20.03.2020 del Responsabile del Servizio dell'Area Economico-Finanziaria, dott.ssa Paola Donadel, avente ad oggetto: "Parificazione del conto del Tesoriere, dell'Economo Comunale e degli Agenti Contabili Interni ed Esterni – Anno 2019".

Quanto alla nomina dell'agente, l'Ente con nota del 12 giugno 2024 aveva rappresentato che le funzioni di economo erano state svolte *ad interim* dal dr. Floridia, segretario comunale, nelle more della nomina del nuovo Responsabile del Servizio finanziario e che le funzioni di economo erano state affidate, con decorrenza 15 ottobre 2019, alla d.ssa Paola Donadel con determinazione del Segretario comunale n. 292 in pari data.

Riferiva altresì il Magistrato che il conto, sotto il profilo sostanziale, esponeva esclusivamente la giacenza di cassa di €. 500,00 al 1.10.2019, derivante dalla ricostituzione del fondo economale (assegnato con determinazione n. 3 in data 7 gennaio 2019 all'agente cessante, Rita Fides Menegon) al termine della precedente gestione, rimasta intatta in assenza

di spese sostenute nel periodo di riferimento.

Non risultava avvenuta la restituzione dell'anticipazione (eseguita dall'economo subentrante Paola Donadel, coma da reversale d'incasso n. 3136 del 27.12.2018) né la sua consegna all'economo subentrante, dott.ssa Paola Donadel (che, tuttavia, nel conto reso per il periodo di gestione, dal 1 al 31 dicembre, aveva indicato la consistenza della cassa economale al 1.12.2019 in euro 500,00: cfr. conto n. 68510, oggetto di separato giudizio n. 32117), difettando il necessario verbale di passaggio delle consegne.

Rilevava, inoltre, il Magistrato che non era stata depositata la relazione dell'organo di controllo interno ex art. 139, comma 2, del c.g.c..

Il Magistrato concludeva, pertanto, per la irregolarità della gestione.

Con decreto in data 30 luglio 2024, veniva fissata l'udienza del 13 novembre 2024 per la trattazione del giudizio, successivamente rinviata, con decreto del 12 novembre, al 14 novembre 2024.

Il Comune di Follina provvedeva alla notifica della relazione introduttiva e del decreto di fissazione dell'udienza all'agente in data 21 agosto 2024.

In data 24 ottobre 2024 il Comune di Follina depositava breve memoria con la quale, alla luce delle contestazioni di cui alla relazione di irregolarità, dichiarava di volersi attivare per la risoluzione delle problematiche connesse alle riscontrate carenze dei software informatici in dotazione dell'Ente e per la revisione - laddove necessario - dei Regolamenti comunali di economato e sull'Imposta di Soggiorno, curando la corretta informazione ai dipendenti circa gli adempimenti da porre in essere, onde garantire per il futuro atti e comportamenti conformi alle norme in materia.

In data 22 ottobre 2024 l'agente, depositava memoria difensiva con la quale rappresentava che le contestate irregolarità del modello su cui era stato redatto il conto e la genericità della descrizione della spesa discendevano dal software in uso presso gli uffici comunali.

La mancanza di un ordinato passaggio delle consegne veniva spiegata con il particolare contesto che si era determinato, stante la contemporanea cessazione dal servizio dell'economo e del segretario comunale, al quale ultimo l'agente era subentrato dal 1 ottobre 2019, dovendo dirigere una pluralità di servizi rimasti scoperti.

Quanto al mancato deposito della relazione dell'organo di controllo interno, rappresentava che "per vari anni l'adempimento non era stato considerato necessario".

Ritenendo in tal modo superate tutte le criticità evidenziate dalla relazione di deferimento, concludeva per la dichiarazione di regolarità del conto ed il conseguente scarico dell'agente.

All'odierna udienza il Pubblico Ministero, condividendo i rilievi esposti dal Magistrato istruttore concludeva per l'irregolarità del conto.

All'esito della discussione il giudizio è stato trattenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il conto sottoposto all'esame del Collegio è quello relativo alla gestione del fondo economale del Comune di Follina (TV) per il periodo 1 ottobre-30 novembre dell'esercizio 2019 da parte dell'economo *ad interim*, Fabrizio Floridia, nelle more della presa di servizio del nuovo responsabile del servizio finanziario.

Il regolamento di contabilità del Comune di Follina, approvato con delibera

del Consiglio Comunale n. 45 del 27 ottobre 2016, disciplina al Capo XIV il

“Servizio di Economato – Agenti Contabili” (artt. dal 71 al 74).

In particolare, l’art. 71, nel ribadire al primo comma che il servizio di

economato ha ad oggetto *“la gestione di cassa delle spese di ufficio di non*

rilevante ammontare”, attribuendone la responsabilità all’economo

(comma 2), delimita l’ambito delle spese che possono essere sostenute a

carico del Fondo economale: si tratta di quelle *“di ufficio (ad es. valori*

bollati, cancelleria minuta), di imposte e tasse, delle spese di viaggio degli

amministratori e dei dipendenti, spese relative a forniture di beni e servizi di

non rilevante ammontare, il pagamento delle spese particolarmente

urgenti ed impreviste senza l’effettuazione delle quali deriverebbe un danno

certo all’ente” (comma 3).

La dotazione del fondo è stabilita, ad inizio anno, dalla Giunta comunale ed

è *“reintegrabile durante l’esercizio a seguito di apposita rendicontazione*

da approvarsi con determinazione del responsabile del servizio finanziario”

(comma 4): *“alla fine dell’esercizio l’Economo deve provvedere all’integrale*

versamento in Tesoreria, su ordine di riscossione emesso dal Servizio

Finanziario, con imputazione ai servizi per conto di terzi del bilancio

comunale, del fondo avuto in anticipazione per la parte dello stesso non

utilizzata” (art. 72, comma 3).

2. Ciò premesso, osserva il Collegio che la mancanza del visto di regolarità

sul conto appare superata dall’avvenuta parificazione, con separato

provvedimento, da parte del Responsabile subentrato, d.ssa Paola

Donadel.

3. Non può ritenersi superata, invece, la carenza di un verbale di passaggio

delle consegne, che avrebbe dovuto essere allegato al conto ai sensi dell'art. 233, comma 2, lettera e) del d.lgs. n. 267/2000, e che costituisce adempimento necessario ed indefettibile, da porre in essere con le modalità previste dall'art. 181 e ss. del RD. 827/24 (le cui disposizioni, come è noto, costituiscono espressione di principi di carattere generale, applicabili a tutte le ipotesi di gestione e di maneggio di beni e valori di cui si hanno obblighi di custodia) al fine di perimetrare le gestioni contabili di competenza di ciascun agente e da consentire la corretta imputazione di eventuali ammanchi e irregolarità.

4. Considerato, tuttavia, che non sono state sostenute spese, e che, anche sulla base di elementi tratti *aliunde* (e, in specie, dalla rendicontazione dell'agente subentrante) è possibile ritenere che non si sono verificati ammanchi il conto può essere approvato e l'agente può essere ammesso a discarico.

5. Quanto all'omesso deposito della relazione prevista dal secondo comma dell'art. 139 c.g.c., osserva il Collegio che si tratta di un adempimento specifico e diverso dalla parificazione del conto (cfr. Sez. Sicilia n. 949/21), sulla cui natura e contenuti questa Sezione ha più volte avuto modo di pronunciarsi, escludendo che integri una condizione di procedibilità dell'esame del conto (come, invece, la parificazione), tuttavia rimarcandone l'obbligatorietà (e la correlativa responsabilità in caso di omissione).

In linea con un condiviso orientamento delle Sezioni territoriali di questa Corte, il Collegio ritiene che la relazione, inoltre, costituisca un elemento di giudizio al fine di valutare l'attendibilità delle risultanze del conto (cfr. Sez.

Veneto, n. 77/2024).

In particolare, con l'ordinanza n. 15/2023, questa Sezione ha chiarito che *“la relazione prevista dall'art. 139, c. 2, c.g.c. è resa dall'organo di controllo interno individuato dall'ente dovendosi in ogni caso garantire che lo stesso sia un soggetto terzo rispetto all'agente contabile al fine di non vanificare la funzione del controllo che, seppur interno, dev'essere svolto in posizione di terzietà; ferma restando l'autonomia regolamentare e organizzativa dell'ente, la relazione dovrebbe, preferibilmente, dare conto dell'attività di verifica svolta, comprendente, ad esempio: la regolarità formale del conto; la corrispondenza della documentazione giustificativa con le scritture contabili dell'ente e con le risultanze contenute nel conto; la tipologia delle entrate e delle uscite e i versamenti effettuati in tesoreria; ogni evenienza che possa aver determinato un'alterazione dell'assetto contabile con evidenza di eventuali elementi significativi che siano intervenuti nel periodo di rendicontazione; il livello di approfondimento della relazione dipenderà dalla tipologia del conto giudiziale esaminato, dai dati analizzati ai fini della parifica del conto e della verifica della concordanza dello stesso con le scritture detenute dall'ente nell'ambito dell'attività di controllo”.*

Tuttavia, la mancata redazione e deposito della relazione dell'organo di controllo interno ex art. 139 c.g.c., non possono essere addebitati all'agente contabile bensì all'Amministrazione, la quale è tenuta, per legge, a porre in essere tale adempimento.

6. Non è luogo a provvedere sulle spese in assenza di statuizione di condanna.

P.Q.M.

La Corte dei conti, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.

32116 del registro di segreteria promosso nei confronti dell'agente Fabrizio

Floridia relativo al conto n. 68509 depositato il giorno 28 luglio 2020,

dichiara regolare il conto e ammette a discarico l'agente.

Non è luogo a provvedere sulle spese.

Manda alla Segreteria per i seguiti di competenza.

Così deciso in Venezia, all'esito della camera di consiglio del giorno 14

novembre 2024.

Il Giudice Relatore

Il Presidente

Daniela Alberghini

Marta Tonolo

(firmato digitalmente)

(firmato digitalmente)

Depositato in Segreteria il 13/01/2025

Il Funzionario Preposto

(firmato digitalmente)

Nadia Tonolo